



FORUM

AVV. ALBERTO PORZIO

MEMBRO COMMISSIONE DIRITTO SPORTIVO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO



GARA CHE FAI DISTANZA CHE TROVI

Tutti i diritti del runner quando il percorso di una competizione non corrisponde alla lunghezza dichiarata dagli organizzatori



IL RUNNING È UNO SPORT

popolare praticato in tutto il mondo, con milioni di appassionati che corrono per mantenere la forma fisica, la salute mentale e il benessere generale. Buona parte di questi corridori si impegna a migliorare le proprie prestazioni personali, cercando di raggiungere nuovi record, obiettivi di distanza e ottenerne il relativo riconoscimento a livello ufficiale. Tuttavia, a volte si possono trovare di fronte a un problema che potrebbe impedire loro di raggiungere questi obiettivi: la discrepanza tra la distanza effettiva percorsa e quella dichiarata.

TEMPI NEGATI

Ai sensi della normativa sportiva di riferimento, solo le gare su distanze standard conformi ai criteri di pendenza e separazione determinati a livello internazio-

nale, e con misurazione esatta possono ricevere la certificazione che ne garantisce la validità per il conseguimento di record e l'inserimento nelle graduatorie nazionali e internazionali. Nel caso in cui la distanza dichiarata, ad esempio per una gara da 10 km, non corrisponda alla distanza effettiva del percorso, i tempi registrati dai partecipanti non risulterebbero precisi o comunque validi ai fini sia dei record personali sia delle graduatorie nazionali e internazionali. Di regola, in tal caso, qualora la gara dovesse essere svolta, non potranno essere omologati né i risultati, né la gara, con conseguente non inserimento dei tempi nelle classifiche ufficiali. A tale proposito resterebbe "svuotato" il diritto del runner a presentare reclamo al termine della gara in quanto tale azione difficilmente potrebbe consentire

di ottenere la modifica del risultato del singolo, né tantomeno la ripetizione della gara con una distanza effettiva di 10 km.

ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE

Nell'ipotesi di non omologazione, occorre valutare se il runner abbia comunque diritto ad un rimborso quantomeno della quota di iscrizione alla manifestazione e/o al risarcimento di un danno da parte dell'organizzatore.

A tale riguardo, occorre far riferimento a quanto disciplinato all'interno del regolamento - accettato dal runner all'atto di registrazione alla gara - della singola competizione che, generalmente, circoscrive unicamente l'ipotesi del rimborso a limitati casi. Non è raro, infatti, trovare clausole che in maniera più o meno precisa parrebbero escludere (o limitare) la responsabilità dell'organizzatore anche in relazione alla situazione qui esaminata, non soltanto nell'ipotesi in cui si sia svolta la gara, ma anche qualora l'evento sia stato cancellato - proprio per errata misurazione del percorso, come talvolta accaduto a livello nazionale e internazionale - prima del relativo svolgimento. Nonostante la frustrazione che potrebbe vivere qualsiasi partecipante in una situazione di questo tipo, alla luce di quanto esaminato non esiste un vero e proprio "diritto" del runner a correre effettivamente la distanza dichiarata. Occorrerà quindi prestare particolare attenzione al momento della accettazione del regolamento di ciascuna competizione a cui s'intenda partecipare. 

